

REGIONE BASILICATA

Artt. 62, 68 e 70 della Legge Regionale 4 marzo 2016, n. 5 – Collegato alla Legge di stabilità regionale 2016.
(Pubblicata nel B.U. Basilicata 4 marzo 2016, n. 9.)

.....omissis.....

CAPO V

Disposizioni in materia di sanità

Articolo 62

Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie private.

1. In conformità alle disposizioni contenute nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e al fine di consentire il miglioramento e la più ampia diffusione dell'assistenza sanitaria sul territorio regionale, attraverso l'erogazione di prestazioni a totale carico del cittadino, la verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno complessivo di cui all'art. 8-ter del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e s.m.i. è effettuata dando preminenza all'interesse pubblico di rilevanza costituzionale della tutela della salute attraverso l'ampliamento dell'offerta sanitaria complessiva, ovvero intendendosi, tale verifica, sempre positiva e concessa.
2. In coerenza con le previsioni del precedente comma, i soggetti interessati inoltrano formale domanda al Presidente della Giunta regionale il quale concede, su istruttoria dei propri uffici, il parere di compatibilità positiva entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. Decorso tale termine, con il silenzio dell'amministrazione regionale, il parere di compatibilità si ritiene concesso.

.....omissis.....

Articolo 68

Integrazioni all'articolo 7 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i.

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i., sono inseriti i seguenti commi:
"10-bis. Per le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale i provvedimenti di autorizzazione adottati dalla Regione devono intendersi riferiti:
a) alla tipologia del presidio;
b) all'esercizio di attività sanitaria per l'intera branca specialistica nel caso di ambulatorio ovvero per le diverse branche specialistiche nel caso di poliambulatorio, e non per le singole prestazioni o categorie di prestazioni.
10-ter. Non costituisce materia di ulteriore autorizzazione:
a) l'implementazione di nuove prestazioni ovvero di categorie di prestazioni;
b) l'istallazione o la sostituzione ovvero l'implementazione e l'uso di apparecchiature biomedicali.
10-quater. Ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 e della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i. l'autorizzazione regionale rilasciata alla struttura sanitaria per l'attività di diagnostica per immagini costituisce titolo autorizzativo anche per l'istallazione e o la sostituzione, ovvero per l'implementazione e per l'uso di apparecchiature biomedicali.
10-quinquies. La verifica di compatibilità di cui all'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 è assolta e assorbita dal provvedimento di autorizzazione regionale rilasciato per la branca specialistica di diagnostica per immagini."

.....omissis.....

Articolo 70

Modifica all'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28.

1. All'articolo 11, comma 3 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 dopo le parole "abilitazione professionale" sono aggiunte "ovvero, per i laboratori privati, anche da un laureato in medicina e chirurgia in possesso di specializzazione o di diploma di corso di formazione specifica in medicina generale."

.....omissis.....